



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R.G.P.U. 760 / 2025

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Paolo Feo	Presidente
dott. Edmondo Cacace	Giudice relatore
dott. Marco Pugliese	Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 gennaio 2026,
pronuncia la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i.

Letto il ricorso depositato in data 1° dicembre 2025 nell'interesse di ~~XXXXXXXXXX~~, nato a ~~XXXXXX~~ il ~~XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX~~ e residente in ~~XXXXXXXXXX~~ (XX) alla via ~~XXXXXXXXXX~~ n. ~~XX~~, elettivamente domiciliato in questo procedimento in Vibo Valentia alla via Elio Vittorini snc presso lo studio dell'avv. Giuseppe Angelo Monardo, che lo rappresenta e difende in giudizio;

esaminata la relazione depositata, ai sensi dell'art. 269 II co. c.c.i.i., dall'organismo di composizione della crisi, dott. Beniamino Maione, e la documentazione ad essa allegata;

ritenuto, in termini generali, che l'apertura della liquidazione controllata (a differenza di altri strumenti di composizione della crisi) non richiede l'accertamento né la valutazione delle cause e delle modalità dell'indebitamento (*rectius*: del sovra-indebitamento),



non essendo soggetta ad un vaglio di meritevolezza, né l'assenza di atti in frode ai creditori;

considerato che con riguardo al profilo dell'ammissibilità l'Autorità Giudiziaria debba limitare la propria verifica alla sussistenza del presupposto cd. soggettivo, e cioè della non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali "maggiori" (ad es.: liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa), e del presupposto cd. oggettivo della presenza dello stato di sovra-indebitamento;

ritenuto, con riferimento al caso di specie, che il ricorrente non sia sottoponibile ad alcuna procedura concorsuale maggiore e che vi è uno stato di squilibrio economico fra la sua complessiva debitoria e le sue capacità patrimoniali, come attestato anche nella relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi (p. 6);

considerato che dal ricorso introduttivo (p. 5), come anche confermato nella citata relazione informativa, emerge che la complessiva debitoria da cui è gravato il ricorrente è pari a 57.769,33 euro, che lo stesso non è titolare di diritti reali in ordine a beni immobili e che l'insieme dei redditi e dei beni che compongono il suo patrimonio, liquidabile e non prontamente liquidabile, è senz'altro inferiore a tale debitoria;

rilevato che il gestore della crisi ha altresì attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;

letti gli artt. 40 e 268 ss. c.c.i.i.;

ritenuto che per le esposte ragioni la domanda debba essere accolta;

P.Q.M.



Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (CA) alla via [REDACTED] n. 3,

Nomina

Giudice delegato alla procedura il dott. Gian Piero Scoppa;

Liquidatore il dott. Beniamino Maione, già gestore della crisi, come espressamente previsto dall'art. 270 II co. lett. b) c.c.i.i., disponendo che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270 III co. c.c.i.i.;

Ordina

al debitore, entro sette giorni, di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

e al Liquidatore, in presenza di beni immobili o di beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270 co. II lett. g) c.c.i.i.;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni 60 dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione,



rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporli ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

Dispone

che li Liquidatore:

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande, ai sensi dell'art. 270 IV co. c.c.i.i.;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa in materia di *privacy*, ai sensi dell'art. 270 II co. lett. f) c.c.i.i., ovvero, allorquando il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
- Aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Completì, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272 c.c.i.i. II co. c.c.i.i., che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice delegato;
- Predisponga, decorsi i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273 I co. c.c.i.i. e lo comunichi agli interessati;
- Presenti, ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, una relazione di aggiornamento al Giudice delegato relativa all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e alla copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;



- Trasmetta al debitore ed ai creditori, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 c.c.i.i.; Esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al Tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e dando prova della notifica della relazione dei creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta completata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ai sensi dell'art. 275 III co. c.c.i.i. e a presentare istanza di liquidazione del proprio compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale fra i creditori, la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;

Ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, anche in vista delle ulteriori valutazioni da compiersi in corso di procedura.

Si comunichi all'Organismo di composizione della crisi / Liquidatore.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

Il Giudice estensore

dott. Edmondo Cacace

Il Presidente

dott. Francesco Paolo Feo

